

RISCOSSIONE

DS6901
Rinvio al 15 marzo
per le prime tre rate
della rottamazione

Luigi Lovecchio p. 3

Tregua fiscale/2

Altra chance per le rate non pagate della rottamazione quater

Le prime tre scadenze potranno essere recuperate entro il 15 marzo ma saranno tollerati i versamenti entro il 20 marzo

Pagina a cura di
Luigi Lovecchio

La conversione del Milleproroghe (articolo 3-bis del Dl 215/2023) offre un'ennesima via d'uscita ai soggetti che avevano perso il "treno" della rottamazione quater, riaprendo i termini delle prime tre rate al 15 marzo (in effetti, il 20 marzo) prossimo. Al riguardo, si ricorda che già con la disposizione contenuta nella legge di conversione del decreto anticipi (Dl 145/2023 convertito dalla legge 191/2023) è stato consentito ai debitori che avessero saltato una o entrambe le rate originariamente in scadenza, rispettivamente, il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, di pagare l'importo dovuto entro il 18 dicembre dello stesso anno. Si segnala peraltro che quest'ultima scadenza rappresentava un termine perentorio, al quale non poteva essere applicato il ritardo tollerato di 5 giorni.

Slitta anche la terza rata

Per effetto dell'ultimo intervento legislativo, infine, si stabilisce che sia le prime due rate, già posticipate al 18 dicembre scorso, sia la terza rata, originariamente in scadenza al 28 febbraio, sono differite al 15 marzo prossimo. È inoltre espressamente previsto che trovi applicazione anche a questa nuova maxi rata la tolleranza di 5 giorni di ritardo. Di fatto questo significa che la scadenza ultima diventa il 20 marzo prossimo.

La rottamazione quater si perfeziona solo con il pagamento completo delle somme dovute e che i benefici si perdono con l'omesso, insufficiente o ritardato (oltre la soglia dei 5 giorni di ritardo) versamento anche di una sola rata. Per comprendere cosa si perde abbandonando la definizione agevolata, va ricordato che l'attuale versione della sanatoria è particolarmente vantaggiosa. Essa prevede l'azzeramento non solo delle sanzioni e degli interessi di mora, come nelle precedenti edizioni, ma anche dell'aggio e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. In sostanza, si paga solo la sorte capitale e il costo di notifica della cartella. Se poi l'importo affidato è composto solo da sanzioni tributarie, si ottiene l'azzeramento completo del debito.

Una regola particolare riguarda le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e contributive, come ad esempio le multe stradali. In tale eventualità, resta comunque dovuto l'importo edittale della sanzione, senza maggiorazioni di sorta.

Le uniche entrate escluse sono le risorse Ue e l'Iva all'importazione, il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti e le sanzioni comminate da autorità penale. Sotto il profilo temporale, vi rientrano le partite affidate all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2022, a prescindere dalla data di

notifica della cartella.

In caso di decadenza, dalla procedura agevolata, dunque, si ripristina per intero il debito originario ma non vi è divieto di dilazionare ulteriormente il debito residuo, come avveniva in passato (si veda l'altro articolo in pagina). La riapertura della legge di conversione del milleproroghe comporta che si debba corrispondere solo l'ammontare originario delle quote scadute, senza alcun aggravio.

Le azioni di recupero

È inoltre possibile che, nelle more della pubblicazione della modifica normativa, il debitore decaduto sia stato già raggiunto dalle azioni di recupero coattivo dell'agente della riscossione. Si pensi ad esempio ai contribuenti che avessero saltato il pagamento in scadenza al 18 dicembre 2023 e che pertanto avessero ricevuto, ad esempio, un preavviso di fermo dei veicoli o un preavviso di iscrizione ipotecaria. In tale eventualità, una volta che la rimessione in termini è stata formalizzata in «Gazzetta Ufficiale», il debitore viene immediatamente "reinse-



rito" nella rottamazione quater, poiché la nuova scadenza delle rate omesse diventa per l'appunto il 20 marzo. Ne deriva che, sino ad allora, l'agente della riscossione non potrà né iniziare né proseguire qualunque azione di recupero, senza che vi sia necessità che il debitore si affretti a pagare in anticipo rispetto a quest'ultima data.

Sarà comunque opportuno per il debitore trasmettere una Pec all'agente della riscossione, in risposta agli atti già notificati da quest'ultimo, segnalando per l'appunto la novità legislativa e invitandolo a non dare seguito ad alcuna azione, quantomeno sino al 20 marzo prossimo. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strada in salita per la dilazione già scaduta

La risposta a Telefisco
Recuperabili solo i piani
ante 16 luglio 2022

In caso di decadenza dalla rottamazione quater, se i debiti residui sono stati oggetto di una precedente dilazione a sua volta scaduta, il debitore non potrà presentare una nuova domanda di rateazione o, in caso di istanza di dilazione presentata prima del 16 luglio 2022, allo scopo sarà necessario pagare integralmente le rate scadute. La conferma giunge dalle risposte for-

nite a Telefisco 2024.

La disciplina della rottamazione quater non prevede il divieto di rateazione del debito residuo, in caso di intervenuta decadenza dalla sanatoria, nel rispetto delle regole ordinarie (articolo 19 del Dpr 602/1973).

Il quesito rivolto all'agenzia delle Entrate aveva ad oggetto il caso in cui il contribuente aveva incluso nella domanda di definizione agevolata debiti che erano stati oggetto, in passato, di un piano di rientro ordinario con l'agente della riscossione, a sua volta scaduto. Si è pertanto chiesto se, anche in questo caso,

il debitore, in caso di fuoriuscita dalla sanatoria, potesse presentare comunque una nuova istanza di rateazione ordinaria.

L'Agenzia ha risposto negativamente, sulla base non già della normativa della rottamazione quater bensì in virtù dell'operare ordinario delle regole della dilazione. Le Entrate fanno inoltre distinzione a seconda che la precedente domanda di rateazione sia stata presentata prima o dopo il 16 luglio 2022 (entrata in vigore del Dl 50/2022). In caso di istanza presentata prima di tale data, il debitore può ancora chiedere di

essere ammesso al piano di rientro, versando però integralmente tutte le rate scadute. A partire dalle istanze presentate dal 16 luglio 2022, invece, non vi è alcuna possibilità di ulteriore dilazione del debito residuo.

A completamento del tema dei rapporti tra rateazioni e rottamazione quater, vale ricordare che, con la presentazione della domanda di sanatoria, si sono sospese tutte le rate di dilazioni pregresse con l'agente della riscossione. Inoltre, il precedente piano di rientro viene revocato ope legis alla data di scadenza della prima

rata della rottamazione stessa. Questo significa che, se quando si è trasmessa la domanda di definizione agevolata la rateazione precedente era ancora in corso, poiché il vecchio piano di rientro è per l'appunto annullato, quale effetto naturale della mera trasmissione della domanda di definizione agevolata, nel futuro programma di rateazione - attivato in casi di fuoriuscita dalla rottamazione - si potrà fruire per intero della "franchigia" di sette rate non pagate, prima di perdere il beneficio del termine. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

5,4 miliardi

L'importo delle rate non pagate

Per le prime due rate non pagate il tasso di decadenza è stato del 45,4% corrispondente a 5,4 miliardi